



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17.03.2009

INDICE

- Articolo 1. Oggetto del Regolamento.
- Articolo 2. Istituzione della tariffa.
- Articolo 3. Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore.
- Articolo 4. Presupposto della tariffa e soggetti passivi.
- Articolo 5. Termini per l'applicazione della tariffa.
- Articolo 6. Determinazione della tariffa.
- Articolo 7. Articolazione della tariffa.
- Articolo 8. Classificazione delle utenze non domestiche.
- Articolo 9. Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche.
- Articolo 10. Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche.
- Articolo 11. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.
- Articolo 12. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.
- Articolo 13. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.
- Articolo 14. Tariffa giornaliera di smaltimento.
- Articolo 15. Esclusioni.
- Articolo 16. Principi inerenti alle agevolazioni e alle riduzioni.
- Articolo 17. Agevolazioni per le utenze domestiche – Raccolta differenziata – Principi.
- Articolo 18. Agevolazioni per le utenze non domestiche – Raccolta differenziata - Principi.
- Articolo 19. Altre riduzioni.
- Articolo 20. Esenzioni, riduzioni e agevolazioni.
- Articolo 21. Decorrenza delle esenzioni e delle agevolazioni.
- Articolo 22. Adempimento a carico degli utenti.
- Articolo 23. Riscossione della tariffa.
- Articolo 24. Rimborsi.
- Articolo 25. Importi minimi per accertamenti e rimborsi.
- Articolo 26. Attività di controllo, accertamento e recupero. Poteri del Gestore.
- Articolo 27. Penalità.
- Articolo 28. Norme di rinvio.
- Articolo 29. Disposizioni transitorie e penali.
- Articolo 30. Entrata in vigore.

Articolo 1.
Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà conferita dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, prevista dal combinato disposto degli art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'articolo 238 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 concernente "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il presente Regolamento determina le classificazioni delle categorie, dei locali e delle aree in base alla loro teorica capacità di produzione dei rifiuti e stabilisce le condizioni, le modalità e gli obblighi connessi all'applicazione ed alla riscossione della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con Delibera Consiliare n. 11 del 9 febbraio 2006.

Articolo 2.
Istituzione della tariffa.

1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento), è istituita, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, apposita tariffa, determinata secondo le direttive contenute nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa è applicata dall'1 gennaio 2006; dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Tutte le modifiche o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione senza bisogno di una delibera di adattamento.

Articolo 3.
Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore.

1. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle citate aree, ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 22/1997 e successive

modificazioni, oltre che dal Regolamento comunale previsto dall'articolo 21, comma 2, del predetto decreto.

2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale. Se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 1000 metri, la quota fissa della tariffa è dovuta nella misura intera, mentre quella variabile nella misura ridotta di cui al successivo articolo 19, comma 1, numero 1), fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per causa di forza maggiore o per agitazioni sindacali o sciopero o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.
4. Qualora il mancato svolgimento del servizio determini una situazione di incombente pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria e debitamente comunicata al soggetto gestore, l'utente ha facoltà di provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto della legge, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio stesso.

Articolo 4.

Presupposto della tariffa e soggetti passivi.

1. La tariffa è dovuta da chiunque conduca, occupi oppure detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte operative ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. L'obbligazione per il pagamento della tariffa e per la denuncia sussiste, con vincolo di solidarietà, tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali o le aree.
3. La tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.
4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e/o le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
5. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando, nei confronti di questi ultimi, la responsabilità solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
6. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali e le

aree scoperte di uso comune, fermo restando che, per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della tariffa dovuta.

7. Per i locali ad uso abitativo, ceduti in locazione temporanea o in comodato d'uso per periodi pari o inferiori all'anno, la tariffa è dovuta dal proprietario.
8. Per i locali e/o le aree scoperte ad uso non istituzionale utilizzati dal Comune, la tariffa fa carico all'Ente stesso; le relative somme sono finanziate nel bilancio comunale e versate dal Comune al gestore del servizio, qualora lo stesso sia diverso.
9. La conduzione, l'occupazione o la detenzione di locali si presume effettuata con la presenza di uno soltanto dei servizi a rete, anche se intestato a nominativo diverso dal denunciante, fermo restando che:
 - a) l'occupazione di locali per un'utenza domestica, si presume effettuata, senza possibilità di prova contraria, dalla data di richiesta della residenza anagrafica;
 - b) l'occupazione di locali e/o aree per un'utenza non domestica, si presume effettuata quando risulti il rilascio di concessione, autorizzazione ovvero sia stata presentata denuncia di inizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Articolo 5. Termini per l'applicazione della tariffa.

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura la conduzione, l'occupazione o la detenzione dei locali od aree di cui all'articolo 4.
2. L'applicazione della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione, l'occupazione e/o la detenzione.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione, dell'occupazione e/o della detenzione da diritto all'abbuono o rimborso della tariffa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui al successivo articolo 22. Negli altri casi, l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione. È fatto obbligo ed onere agli eredi effettuare la dichiarazione di cessazione dell'utenza o della semplice variazione dei nominativi.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, nel termine di cui al successivo articolo 22, l'obbligazione tributaria non si protrae per le annualità successive al verificarsi dell'evento:
 - a) quando l'utente che ha prodotto ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione e/o la detenzione dei locali e delle aree oltre la data indicata;

- b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato.
5. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della tariffa, esclusi i presupposti per l'attribuzione delle esenzioni o agevolazioni di cui al successivo articolo 20, e la rettifica di superficie per errata dichiarazione del contribuente, di cui al successivo articolo 22, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza di tariffa dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'articolo 22. Negli altri casi, l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di variazione.

Articolo 6. Determinazione della tariffa.

1. La tariffa è determinata con deliberazione dell'organo comunale competente, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al richiamato decreto n. 158/1999, la tariffa si compone di una parte fissa, determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio, e di una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito ed alla entità dei costi di gestione.
3. La tariffa è applicata dall'anno successivo a quello della sua determinazione, salvo eventuale proroga del termine di approvazione delle tariffe stabilita da apposita norma di legge.

Articolo 7. Articolazione della tariffa.

1. La tariffa è articolata nelle fasce "utenze domestiche" e "utenze non domestiche".
2. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti tra le categorie delle utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Articolo 8.
Classificazione delle utenze non domestiche.

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa, i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nell'atto di autorizzazione o di inizio di attività. Il gestore del servizio non è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 3). In ogni caso il soggetto gestore della tariffa ha la facoltà di variare la categoria di appartenenza del contribuente a seguito di verifica sull'effettiva attività svolta dallo stesso, indipendentemente da quanto risultante negli atti camerali.
2. I locali e/o le aree adibite ad attività diverse da quelle definite dal decreto n. 158/1999 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, la Giunta Municipale può individuare, nelle categorie previste nel decreto n. 158/1999, delle sottocategorie, in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti. Con tale provvedimento vengono altresì individuati i potenziali ed i coefficienti di produzione dei rifiuti relativamente a ciascuna sottocategoria.
4. La tariffa applicabile per uno stesso contribuente può essere diversa a seconda della destinazione effettiva d'uso dei locali, a condizione che i locali dove si svolgono le diverse attività siano oggettivamente individuate.

Articolo 9.
Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche.

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto dei muri divisorii interni.
2. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte, con le eccezioni di cui al successivo articolo 15. Relativamente ai locali si precisa che per le utenze domestiche, oltre alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (ad esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, soppalchi con altezza minima 1,90 metri lineari) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: cantine, box, autorimesse, lavanderie, stenditoi, posti auto coperti).

3. La superficie complessiva è arrotondata, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a 0,50 metri quadrati.
4. In ogni caso, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Comune procede alla modifica d'ufficio delle superfici delle unità immobiliari censite in catasto e già denunciate ed avvia, per quelle non censite, le procedure previste nel medesimo articolo.

Articolo 10.

Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche.

1. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, e le aree coperte o scoperte, destinate all'esercizio dell'attività, calcolate come di seguito indicato:
 - a) Per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali, con l'esclusione delle superfici occupate da macchinari stabili aventi dimensioni pari o maggiori a 8 metri quadrati.
 - b) Per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.Per quanto riportato al comma 1, si richiede al contribuente la presentazione della planimetria ufficiale ed aggiornata dei locali utilizzati, con l'evidenziazione delle superfici occupate dai suddetti macchinari.
2. Nella determinazione della sola parte variabile della tariffa non si tiene conto delle superfici nelle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per la destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
3. Per le attività di seguito elencate, esclusivamente nel caso in cui risulti difficile determinare la superficie di locali e/o aree scoperte in cui avviene contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e di quelli indicati nel precedente comma 2, la superficie, relativamente alla parte variabile della tariffa, è ridotta nelle misure percentuali di seguito indicate:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Autocarrozzerie	50%
Studi medici	30%
Falegnamerie	40%
Officine riparazione veicoli	50%
Officine di elettrauto	40%
Distributori di carburanti	40%
Galvanotecnici	90%
Lavanderie	40%
Verniciatura	50%
Fonderie	90%
Qualsiasi altra attività non presente nell'elenco e che risulti nelle condizioni di cui al presente comma	40%

4. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della parte variabile della tariffa devono dimostrare al gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali e comunque non assimilati a quelli urbani, presentando la documentazione rilasciata da chi smaltisce i rifiuti speciali o pericolosi e la planimetria dettagliata dei luoghi ove si svolgono dette attività.
5. Per le attività economiche e/o professionali svolte all'interno di locali relativi ad utenze domestiche, la superficie è commisurata a quella esclusivamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività medesima.
6. Per la determinazione della superficie di riferimento si applicano le disposizioni riportate nei commi 2, 3 e 4 del precedente articolo 9.

Articolo 11.

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a. per le utenze destinate ad abitazione principale da soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - b. per le abitazioni intestate a soggetti residenti nel Comune ma presso altra abitazione, ai fini dell'applicazione della sola parte fissa della tariffa, si farà riferimento ad un numero di occupanti convenzionale, così come stabilito dalla successiva lettera c, a condizione che la stessa abitazione sia non abitata di fatto.
 - c. per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune o nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente, così come di seguito riportato:
 - numero 1 occupante per utenze con superficie di riferimento uguale o inferiore a 35 metri quadrati;
 - numero 2 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa tra 36 e 50 metri quadrati;

- numero 3 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa tra 51 e 70 metri quadrati;
 - numero 4 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa tra 71 e 90 metri quadrati;
 - numero 5 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa tra 91 e 110 metri quadrati;
 - numero 6 occupanti per utenze con superficie di riferimento superiore a 110 metri quadrati;
2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a, sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo.
- Qualora risulti che il soggetto dimori stabilmente in casa di riposo o in istituto di cura e l'abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione ed in essa non risiedano o dimorino altri soggetti, a detta abitazione si applica la tariffa prevista per utenze intestate a soggetti non residenti sulla base dell'articolo 11, comma 1, lettera c), con l'applicazione della riduzione prevista sulla parte variabile della tariffa, come da articolo 19, comma 1, lettera b.
- La condizione di esclusione dal numero dei componenti, o il riconoscimento della riduzione della tariffa, sono ammessi su richiesta dell'interessato e dietro presentazione della relativa documentazione, con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato il ricovero, a condizione che la relativa richiesta sia presentata nei termini di cui al successivo articolo 22, fermo restando che, negli altri casi, gli effetti decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la richiesta.
3. Per le utenze domestiche intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad uno.
4. Le utenze domestiche intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.

Articolo 12.

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli abitanti, determinato ai sensi dell'articolo 11, ed alla superficie dei locali occupati o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1. dell'allegato 1) al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli abitanti, secondo quanto previsto dal punto 4.2. dell'allegato 1) al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 allegata al citato decreto n. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Articolo 13.

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito contestualmente alla determinazione della tariffa, secondo quanto previsto dal punto 4.3. dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/1999, in modo da assicurare la gradualità degli adeguamenti della tariffa, come disposto dal comma 10, dell'articolo 49, del decreto legislativo n. 22/1997. La quota fissa è dovuta sull'intera superficie produttiva dei locali e/o aree scoperte produttive, in quanto tale quota va a finanziare quelle attività non connesse alla produzione dei rifiuti, quali lo spazzamento delle strade, l'igienizzazione, la pulizia dei cassonetti, le spese di amministrazione.
3. La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per metro quadrato ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa, come disposto dal comma 10, dell'articolo 49, del decreto legislativo n. 22/1997. Laddove vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e che comportano l'obbligo da parte del contribuente di conferire tali rifiuti in maniera diversa si applica quanto previsto dall'articolo 10 c. 2 del presente regolamento.

Articolo 14.
Tariffa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare.
2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata al giorno intero, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 8.
3. Sarà onere del soggetto gestore richiedere agli uffici comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, l'idonea documentazione che consenta l'emissione della fattura ed al relativo incasso.

Articolo 15.
Esclusioni.

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati: Presentano tali caratteristiche:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. solai, sottotetti non costituenti superficie utile lorda ai sensi della vigente normativa urbanistica, ovvero con altezza media inferiore a metri lineari 1,90;
 - c. locali ed ambienti, limitatamente alla parte di superficie con altezza inferiore a 1,90 metri lineari;
 - d. forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;
 - e. superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. I locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva (quali ad esempio spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro, ecc., sono soggetti a tariffa;
 - f. spogliatoi ed aree destinate al pubblico annesse a locali ed aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da associazioni convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di sua proprietà;
 - g. fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le particolari condizioni.Il contribuente è tenuto a presentare formale dichiarazione circa la condizione di inagibilità o inabitabilità dei fabbricati entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, o in caso di ristrutturazione, entro 60 giorni dall'inizio dei lavori. In caso di omessa dichiarazione nei termini stabiliti, i benefici di

cui al presente articolo, decorreranno dal bimestre successivo alla presentazione della dichiarazione.

Non saranno ritenute ammissibili, in alcun caso, le richieste formulate con finalità di applicazione retroattiva.

E' fatto obbligo al contribuente di segnalare al gestore, entro 60 giorni dalla rimessa in pristino dei fabbricati, il decadere delle condizioni che hanno determinato la sospensione dell'assoggettamento a tariffa.

2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tariffa:
 - a. i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano, limitatamente alle zone utilizzate per lo svolgimento del culto stesso, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - b. conventi, seminari e simili, per la parte adibita all'uso istituzionale, esclusi in ogni caso i locali e le aree destinate ad attività diverse;
 - c. convivenze e comunità finalizzate al recupero di handicappati, tossicodipendenti, ecc., purché legalmente riconosciute, nella misura del 50% della tariffa;
 - d. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, come da iscrizione C.C.I.A.A., insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa la parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica, comprese le serre a terra.
 - e. le aree scoperte pertinenziali od accessorie ad uso domestico, ad eccezione delle aree operative di utenze non domestiche;
 - f. le aree comuni del condominio di cui all'articolo 4, comma 3;
 - g. le aree scoperte adibite a verde.
3. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quei locali e/o aree catastalmente circoscritti, o di quelle parti di essi la cui superficie sia esattamente determinabile, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi sulla base delle norme vigenti. Ove non sia possibile la determinazione della predetta superficie, si applicano le riduzioni di cui all'articolo 10.
5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri,

Articolo 16.
Principi inerenti alle agevolazioni e alle riduzioni.

1. In applicazione del principio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attuativo del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 49, l'Ente locale individua, in sede di approvazione del Piano Economico e Finanziario, gli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di produzione dei rifiuti tenuto conto dell'incremento naturale della loro produzione, da porsi a base della modulazione della tariffa.
2. Al raggiungimento di tali obiettivi, singoli o collettivi, è legata l'applicazione della percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa individuata per ogni anno dal Comune in sede di approvazione della medesima, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche e, all'interno di esse, anche differenziatamente per categorie di utenti. Il mancato raggiungimento degli obiettivi e delle economie ad essi connesse viene conguagliato nell'esercizio finanziario successivo.

Articolo 17.
Agevolazioni per le utenze domestiche – Raccolta differenziata – Principi.

1. Il Comune può annualmente stabilire, in relazione alla propria politica ambientale, incentivi e/o agevolazioni rivolti alle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta.
2. Ove il provvedimento di cui al comma precedente preveda una riduzione tariffaria, questa sarà applicabile sulla parte variabile della tariffa, in percentuale non superiore al 30%.
3. Il provvedimento di definizione delle agevolazioni di cui al presente articolo dovrà contenere l'indicazione del quantitativo minimo annuo da conferire alla raccolta differenziata.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo, qualora consistano in riduzioni tariffarie, saranno oggetto di specifica agevolazione nell'anno successivo, previa presentazione di richiesta adeguatamente documentata con attestazione di effettivo conferimento rilasciata dalla stazione ecologica di raccolta.

Articolo 18.
Agevolazioni per le utenze non domestiche – Raccolta differenziata – Principi.

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, è applicata la riduzione tariffaria di cui al comma seguente, a condizione che il produttore dimostri di aver avviato a recupero determinate quantità di rifiuti ed esibisca attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, oltre che

adeguata planimetria con l'indicazione dei luoghi dove vengono prodotti i rifiuti non conferiti nel ciclo urbano.

2. La percentuale di riduzione, stabilita annualmente dall'organo comunale competente in relazione alla politica ambientale adottata, sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero ed alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza.
3. La riduzione si applica sulla tariffa annualmente dovuta, mediante specifica agevolazione da concedersi nell'anno successivo e previa presentazione, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, della documentazione attestante l'effettivo conferimento al recupero.

Articolo 19. Altre riduzioni.

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:

a. Utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a metri 1000 dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti	60%
b. Utenze domestiche intestate a soggetti ricoverati stabilmente in case di cura o di riposo, a condizione che in tale abitazione non risiedano o dimorino, a qualunque titolo, altri soggetti.	100%
c. Costruzioni rurali occupate da imprenditori agricoli a titolo principale, o da coltivatori diretti, la cui posizione lavorativa risulti attiva e fonte principale del reddito	30%
d. Utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti presso le utenze medesime, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore del servizio e posizionate nei pressi delle utenze stesse	20%
e. Locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni	33%
f. Utenze non domestiche che, con appositi impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti fino ad un massimo del 50%	33%
g. Utenze domestiche con abitazioni diverse dalla principale tenute a disposizione da residenti nel Comune, non abitate di fatto.	100%
h. Utenze domestiche intestate a soggetti non residenti nel Comune o nel territorio dello Stato, dichiarate non occupate di fatto, e non cedute a terzi in comodato o in locazione.	100%
i. Unità immobiliari a destinazione abitativa prive di allacciamento a tutti i servizi a rete.	100%

1. Le riduzioni di cui al comma 1 saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno validità dal bimestre successivo alla presentazione della domanda.
2. Il Comune può concedere agevolazione per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22/1997 attraverso l'abbattimento della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata.

Articolo 20. Esenzioni, riduzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tariffa:
 - a. i locali e le aree adibite a sedi, uffici e servizi comunali, nonché strade, piazze ed aree comunali, purché non utilizzate per scopi commerciali, od altre attività non aventi scopo di lucro oppure promosse direttamente dall'Amministrazione Comunale con espressa previsione da individuarsi in atti deliberativi;
 - b. i locali e le aree adibiti a sede e/o a ricovero di mezzi di organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29."
2. E' concessa, quale intervento di assistenza economica, la riduzione tariffaria in misura del 50%, per le sole utenze domestiche, a favore di nuclei familiari composti esclusivamente da anziani ultrasettantacinquenni soli o con coniuge oppure con la presenza, tra gli occupanti di cui al precedente art. 11, comma 1, lettera a), di soggetto portatore di disabilità grave certificata (legge 104/1992) o di soggetto con invalidità del 100% , purché, in tutti i casi, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base dei dati reddituali dell'intero nucleo familiare dell'anno precedente, evidenzi un valore inferiore al "minimo vitale" ovvero inferiore all'importo annuo della pensione integrata al minimo INPS (importo mensile x 13 mensilità).
3. E' inoltre riconosciuta al Comune la facoltà di prevedere, con apposito atto deliberativo ulteriori forme di agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti domestici, ovvero di soggetti economici, per particolari ragioni di carattere economico e sociale.
4. Per l'ottenimento delle predette riduzioni e agevolazioni deve essere presentata apposita istanza all'Amministrazione Comunale, corredata da relativa documentazione probatoria.
5. L'Amministrazione Comunale, in caso di accoglimento dell'istanza, comunicherà le proprie determinazioni all'interessato e, qualora diverso dalla stessa Amministrazione, al soggetto gestore, per consentire, sia l'emissione della fattura a

carico dell'Amministrazione Comunale per l'importo corrispondente alle riduzioni e agevolazioni concesse, sia la liquidazione dello stesso.

Articolo 21. Decorrenza delle esenzioni e delle agevolazioni.

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui al precedente articolo 20 hanno effetto:
 - a) per le denunce originarie, dalla decorrenza dell'obbligazione, quale definita nell'art. 5, comma 2, del presente Regolamento;
 - b) per le denunce di variazione, dall'anno in corso. Le domande pervenute oltre l'anno in corso verranno prese in considerazione per l'annualità successiva;
 - c) la domanda deve essere ripresentata per ciascun anno in quanto gli elementi che ne determinano la sua accettazione possono variare.

2. Non costituisce denuncia di variazione la sola comunicazione/denuncia relativa alla sussistenza, anche per l'anno successivo rispetto a quello di effettuazione della denuncia originaria, dei presupposti per il beneficio della riduzione o agevolazione, la quale dovrà pertanto essere corredata, per ogni anno, dalla imprescindibile relativa documentazione probatoria, pena la non ammissibilità della comunicazione/denuncia.

3. Nel caso di presentazione della comunicazione/denuncia di cui al comma 2 oltre il termine indicato nello stesso, il soggetto Gestore dell'applicazione della tariffa provvederà alla relativa fatturazione secondo gli importi ordinari previsti dall'Amministrazione Comunale per l'anno di riferimento, restando salva la possibilità per il soggetto in possesso dei requisiti ai fini della riduzione o dell'agevolazione che abbia tardivamente presentato istanza a conferma di quanto originariamente denunciato, di ottenere dal soggetto Gestore stesso il relativo rimborso pro-quota, con effetto a partire dal terzo mese successivo a quello di presentazione della comunicazione/denuncia di conferma dei requisiti, da effettuarsi mediante decurtazione del relativo importo sulla fatturazione dell'anno successivo, salvo rimborso diretto da doversi effettuare nel caso di denuncia cancellazione da parte soggetto stesso intervenuta nello stesso anno di presentazione tardiva dell'istanza di cui al precedente comma 2.

Articolo 22. Adempimento a carico degli utenti.

1. I soggetti di cui all'articolo 4 devono presentare al gestore del servizio, entro 60 giorni dall'inizio della conduzione, dell'occupazione o della detenzione di locali e/o aree situati nel territorio del Comune, apposita denuncia originaria, da redigersi su modelli predisposti dal gestore del servizio e contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della tariffa. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangano invariati.

2. Ogni variazione relativa ai locali e/o aree o ad altri elementi, compresa la variazione del numero dei residenti, determinatasi a seguito di nascite, decessi, emigrazioni o immigrazioni, che comporti una diversa determinazione della tariffa o che, comunque, influisca sulla sua applicazione e riscossione, deve essere denunciata, nelle medesime forme di cui al precedente comma 1, entro 60 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione.
E' fatta salva la facoltà del gestore di verificare quanto dichiarato, ed eventualmente di procedere al recupero, secondo le modalità previste dalla legge.
3. Nel caso in cui il contribuente produca una nuova dichiarazione, relativa ai metri quadrati occupati, in contrasto con la dichiarazione precedente o con la documentazione posseduta dall'ufficio, questi dovrà produrre necessariamente una planimetria dell'immobile soggetto a tassazione. Solo nel caso in cui, tale differenza, fosse imputabile ad errore del contribuente, la variazione apportata avrà effetto dall' 1 gennaio dell'anno successivo.
4. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti a presentare al gestore del servizio, denuncia su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento.
5. Le denunce di cui ai precedenti commi sono sottoscritte e presentate da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e dovranno contenere:
 - a. per le utenze domestiche:
 - dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza),
 - numero degli occupanti dell'abitazione e, se non residenti nel Comune, anche i dati identificativi;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione, variazione o cessazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - b. per le utenze non domestiche:
 - dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione alla CCIAA e sede legale);
 - attività svolta;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciate;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione, variazione o cessazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.

6. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
7. Qualsiasi variazione anagrafica, intesa quale iscrizione, variazione o cancellazione, salvo quanto indicato nel precedente comma 6, non produce automaticamente alcun effetto al fine dell'applicazione e della riscossione della tariffa.
8. E' facoltà del gestore, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni, ecc..

Articolo 23. Riscossione della tariffa.

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal gestore del servizio, nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con il Comune, nonché nel presente Regolamento.
2. La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal gestore del servizio mediante emissione di fattura ovvero tramite ruolo affidato al Concessionario del servizio riscossione, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo ai sensi del medesimo decreto n. 602/1973.
3. L'ammontare annuo della tariffa è riscosso in un massimo di 6 rate.
4. Qualora non prevista, o prevista in numero di rate insufficiente, su richiesta dell'utente è ammessa una diversa rateizzazione del pagamento della fattura. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta deve essere formulata dall'utente entro il primo termine di scadenza del pagamento della fattura stessa. In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto, di norma, a concordare alcuna rateizzazione. Non è consentita alcuna rateizzazione per importi inferiori a 80 euro.

Articolo 24. Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate, e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 90 giorni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il soggetto gestore provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Alle somme da rimborsare verranno applicati gli interessi, nella misura stabilita dalla legge, ma solo nel caso in cui il rimborso derivi da errore non imputabile all'utente.

Articolo 25.
Importi minimi per accertamenti e rimborsi.

1. Non si fa luogo all'accertamento o al rimborso qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, risulti di importo inferiore a 12 euro.

Articolo 26.
Attività di controllo, accertamento e recupero. Poteri del gestore.

1. Il gestore del servizio svolge tutte le attività necessarie ad individuare i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati dichiarati nelle denunce.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento, il gestore può:
 - a. richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - b. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - c. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, sia ai proprietari dei locali e/o aree, anche con eventuale richiesta di comparizione presso i propri uffici;
 - d. accedere alle banche dati in possesso del Comune.
3. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire notizie ed eventualmente a comparire, entro 30 giorni dalla richiesta. Il gestore, decorso il termine assegnato, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso, ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del codice civile.
4. Il gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle penalità di cui al successivo articolo 26 per i periodi cui si riferiscono le violazioni.
5. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al precedente comma 3 nel termine concesso e non attivata dal soggetto gestore la procedura di cui al comma 4, il personale incaricato dal gestore, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito dalle dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Articolo 27. Penalità.

1. In caso di omessa denuncia, il gestore del servizio provvede ad applicare una penale del 100% della tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non può essere inferiore a 100 euro.
2. In caso di infedele denuncia, il gestore del servizio provvede ad applicare una penale del 50% della maggiore tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. In ogni caso, l'ammontare minimo della penale non può essere inferiore a 50 euro.
3. In caso di denuncia tardiva, presentata oltre i termini indicati nel precedente articolo 22, ma comunque entro e non oltre 90 giorni, si applica la penale del 12,50% della tariffa dovuta, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione.
4. Qualora il gestore provveda all'accertamento a norma dell'articolo 25 e l'utente provveda, su semplice richiesta del gestore alla compilazione e presentazione della denuncia prevista dall'articolo 22, la penale di cui al comma 1 è ridotta del 20%.
5. In caso di omesso o parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza, il gestore provvede al recupero del credito, applicando oltre agli interessi moratori, una maggiorazione dell'importo dovuto nella misura del 30%, oltre le spese degli eventuali solleciti e le spese di notifica dell'atto di riscossione.
6. In caso di inottemperanza alle richieste di cui all'articolo 25, comma 2, si applica la penale di 100 euro.

Articolo 28. Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 29.
Disposizioni transitorie e penali.

1. Le situazioni denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.

Articolo 30.
Entrata in vigore.

1. Il presente nuovo Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009 e sostituisce quello approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 9 febbraio 2006.
2. Dalla data del 1 gennaio 2006, e fatta comunque salva l'attività di recupero delle partite pregresse, cessano di avere efficacia le norme relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle attuative ed applicative emanate dall'Amministrazione Comunale. Tuttavia, l'accertamento e le riscossione della predetta tassa, i cui presupposti si sono verificati entro il 31 dicembre 2005, continuano ad essere effettuati, anche successivamente ai termini di legge, da parte dell'Amministrazione Comunale o di suo concessionario.